

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 45 del 21/12/2018**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2018 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X ALBINI GIOVANNI	Consigliere
X VENTURA ALBERTO	Consigliere
X CALUBINI STEFANIA	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X ZOTTI FABIO	Consigliere
X GOZETTI LAURA	Consigliere
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Consigliere
X SALVINI WILLIAMS	Consigliere
X BALZI LORENZO	Consigliere
X PICCINELLI MARCO	Consigliere
X TONNI ANDREA	Consigliere
X CROTTOGINI RENATO	Consigliere
X BUOSO MARGHERITA	Consigliere
X SGUAIZER NICOLA	Consigliere
X BODEI GRAZIANO	Consigliere
ZERBIO MICHELE	Consigliere

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea Tonni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore al bilancio Fabio Zotti e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano l'Imposta Unica Comunale;

RICORDATO in particolare che:

- il comma 640 dell'articolo 1 della suddetta legge dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- il comma 676 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente recita: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di*



imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 adottata in questa seduta con la quale sono state approvate le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2019;

ATTESO che il comma 682 del richiamato articolo prevede che il comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l'articolo 25 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale che individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi pubblici indivisibili;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 44 adottata in questa seduta avente a oggetto: "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).";

ESAMINATA la proposta di confermare le aliquote TASI per l'anno 2019 nella stessa misura di quanto deliberato dal Consiglio Comunale per il 2018 con propria deliberazione n. 52 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2016 con la quale si era provveduto a recepire le modifiche introdotte dalle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n.208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, avevano determinato la necessità di procedere, sia all'adeguamento del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili (TASI), che una ulteriore attenta verifica delle tipologie di immobili rientranti nel nuovo quadro normativo;

ALLA LUCE del quadro normativo vigente per il quale si era provveduto già nel 2016 ad uniformare l'esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso"), a valere dal 1° gennaio, anche per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente assoggettate all'aliquota del 2,00 ‰ e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI" sia per il comodante che per il comodatario;

AL FINE di confermare suddetta esenzione dal pagamento della TASI, anche per l'anno 2019, per le abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e classificate tra "GLI ALTRI IMMOBILI", sia per il comodante che per il comodatario, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. "Immobili di lusso");



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina le componenti imposta municipale propria (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI), oltre che la componente tariffa rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/11/2018, in corso di pubblicazione ai fini del perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Esame ed approvazione", con cui è stata approvata l'ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della IUC l'individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI:

ABITAZIONE PRINCIPALE per Categorie catastali (A/01 - A/08 - A/09)		
Rendita fabbricato compresa rendita pertinenza	Aliquota	Detrazioni
< 300 €	0,2 %	€ 100,00
300 € - 349,99 €	0,2 %	€ 90,00
350 € - 399,99 €	0,2 %	€ 80,00
400 € - 449,99 €	0,2 %	€ 65,00
450 € - 499,99 €	0,2 %	€ 50,00
ALTRI IMMOBILI (comprese le aree fabbricabili): aliquota 0,1%		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: aliquota 0,1%		
ALTRI IMMOBILI ADIBITI ad ABITAZIONE PRINCIPALE in Comodato d'uso Gratuito:		
Altri immobili aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,0 %	

RITENUTO di procedere, attraverso il gettito derivante dalla TASI, alla copertura dei servizi indivisibili come indicato nella deliberazione n. 44, adottata in questa seduta, avente a oggetto: "Articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - individuazione



dei servizi indivisibili e indicazione dei costi per l'anno 2019 di tali servizi alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).”;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Sguaizer, Bodei), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e n. 14 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermando le aliquote e le detrazioni già determinate per il 2018:

ABITAZIONE PRINCIPALE per Categorie catastali (A/01 - A/08 - A/09)		
Rendita fabbricato compresa rendita pertinenza	Aliquota	Detrazioni
< 300 €	0,2 %	€ 100,00
300 € - 349,99 €	0,2 %	€ 90,00
350 € - 399,99 €	0,2 %	€ 80,00
400 € - 449,99 €	0,2 %	€ 65,00
450 € - 499,99 €	0,2 %	€ 50,00
ALTRI IMMOBILI (comprese le aree fabbricabili): aliquota 0,1%		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: aliquota 0,1%		
ALTRI IMMOBILI ADIBITI ad ABITAZIONE PRINCIPALE in Comodato d'uso Gratuito:		
Altri immobili aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	0,0 %	



2. *DI DARE ATTO* che tali aliquote e detrazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
3. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze della presente deliberazione;
4. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Sguaizer, Bodei), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e n. 14 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione

La suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

Mazzano _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 21.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

